



SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 3054/2016

UDIENZA DEL

29/09/2016 ore 09:30

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ.STACCATA DI LECCE

SEZIONE 23

riunita con l'intervento dei Signori:

L'ABBATE GENNARO Presidente e Relatore

DE LORENZI ALESSANDRO Giudice

DIMA LUCIO Giudice

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa all'appello n. 3054/2016 depositato il 07/06/2016

- avverso la sentenza n. 1832/2014 Sez:23 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di SEZ.STACCATA DI LECCE

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROV. UFF. CONTROLLI LECCE

proposto dall'appellante:

CORVAGLIA ROCCO LUIGI

VIA ROMA 154 73024 MAGLIE LE

difeso da:

VILLANI MAURIZIO

VIA BENEDETTO CROCE 35 73100 LECCE LE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM0108000506/2011 IRPEF-ALTRO 2006

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM0108000506/2011 IVA-ALTRO 2006

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM0108000506/2011 IRAP 2006



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA SEZIONE STACCATA DI LECCE E' COPIA AUTENTICA

IL SEGRETARIO  
Vittorio Mura

1

N° 840/2016

PRONUNCIATA IL:  
29 SET. 2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL  
04 OTT. 2016

Il Segretario  
Vittorio MURA

## LA COMMISSIONE

Letti gli atti, udite le parti alla fissata odierna udienza camerale e sciogliendo la riserva formulata in esito;

rilevato in fatto che, con istanza depositata il 7 giugno 2016, il contribuente Rocco Luigi CORVAGLIA, dopo aver proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di questa C.T.R. n. 1832/23/14, depositata il 19 settembre 2014, e contro la AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione Provinciale di Lecce, ha chiesto, in via principale, la sospensione dell'esecuzione dell'atto di accertamento all'origine della vertenza, e in via subordinata, la sospensione dell'esecutività della indicata sentenza di secondo grado, come consentito dal comma 1 dell'art. 62-bis del D.Lgs n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 156 del 2015, prospettando di poter subire, per effetto dei menzionati provvedimenti, un danno grave ed irreparabile, ed, in particolare, in conseguenza del primo, essendo esposto al pagamento di € 147.723,00 quale importo dovuto a seguito delle accertate violazioni;

verificata la sussistenza della condizione di ammissibilità prevista dal comma 6 dell'ora citata norma, che riproduce l'analoga disposizione di cui all'art. 131 *bis* disp. att. c.p.c.;

ritenuto che, dovendo tenersi in considerazione il solo richiesto presupposto della gravità ed irreparabilità del danno che potrebbe derivare dall'esecuzione, per la valutazione della sua sussistenza non si deve porre mente alla fondatezza o meno dell'impugnazione, giudizio riservato alla Suprema Corte;

rilevato, allora, che, pur ad una necessariamente rigorosa valutazione, nel caso in esame ricorre certamente il suddetto presupposto, rettamente inteso quale pregiudizio di rilevante attuale gravità o concreto pericolo di subire danni irrimediabili o molto difficilmente rimediabili, in considerazione, a tacer d'altro, del fatto che il contribuente, in conseguenza di pregressi debiti tributari divenuti definitivi, è tenuto a versare mensilmente all'agente della riscossione, per concesse rateizzazioni e per ancora diversi anni, la non indifferente somma di circa 8.700,00 Euro - come è risultato documentalmente provato nel corso di analogo procedimento concluso con ordinanza di questa stessa Sezione n. 217/2016 del 29 febbraio 2016 - sicché, ove a questo esborso (non eludibile, pena la decadenza dal beneficio della rateizzazione) dovesse aggiungersi quell'altro, pur eventualmente anch'esso rateizzato, pari a quanto dovuto dopo il secondo

via Regionale  
di  
Cassino



grado di giudizio, il contribuente si troverebbe nell'impossibilità di adempiere, sicché si rende opportuno, allo stato, sospendere l'esecuzione del primigenio atto di accertamento n. TVM010800506/2011, senza che appaia necessario imporre la prestazione di idonea garanzia;

ritenuto, infine, che, nonostante il disposto del novellato art. 15, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per la natura meramente incidentale della presente procedura (dal momento che l'efficacia della relativa decisione è condizionata dalla pronuncia della Cassazione), spetta alla Suprema Corte liquidare le spese di questo procedimento, unitamente a quelle del giudizio di legittimità, sulla base della valutazione complessiva dell'esito della lite, come ancora ricordato da Cass. civ. 22 luglio 2011, n. 16121;

**P. Q. M.**

Dispone sospendersi l'esecuzione dell'atto di accertamento n. TVM010800506/2011 all'origine del procedimento tributario deciso, da ultimo, con la sentenza di questa C.T.R. n. 1832/23/14, depositata il 19 settembre 2014.

Nulla per le spese.

Si comunichi a cura della Segreteria.

Così deciso in Lecce, il 29 settembre 2016

**IL PRESIDENTE**

